Conto corrente con la posta — **Anno 79° — Numero 55**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 8 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2614.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la « Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, che istituisce la « Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2616.

Approvazione del regolamento della « Cassa ufficiali della Regia aeronautica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che istituisce la « Cassa ufficiali della Regia aeronautica »;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento della « Cassa ufficiali della Regia aeronautica » firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 113. — MANCINI.

Regolamento della « Cassa ufficiali della Regia aeronautica ».

TITOLO I.

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali della Regia aeronautica, costituito a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, sarà presieduto dal consigliere più elevato in grado fra quelli nominati dal Ministero dell'aeronautica e, in caso di parità di grado, da quello più anziano.

Art. 2.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) compilare i bilanci per sottoporli all'approvazione del Ministro per l'aeronautica;

b) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, all'impiego, mediante acquisto di titoli del debito pubblico od altri investimenti, dei proventi e di ogni altra attività della Cassa ufficiali della parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità;

c) provvedere, previa autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, alla vendita, alla permuta, all'alienazione di titoli del debito pubblico o di altri titoli di rendita, o di ogni altra attività;

d) provvedere alla liquidazione della indennità supplementare a favore degli aventi diritto;

e) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali variazioni alla misura della indennità supplementare, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci e dagli oneri prevedibili per il futuro;

f) provvedere all'esercizio del credito agli ufficiali della Regia aeronautica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento;

g) provvedere alle normali spese di esercizio;

h) proporre al Ministro per l'aeronautica le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alla legge costitutiva.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di massima, una volta al mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano due consiglieri o due sindaci.

Gli avvisi per la convocazione del Consiglio di amministrazione devono, in ogni caso, essere portati a conoscenza dei sindaci.

Art. 4.

Affinchè le deliberazioni siano valide occorre la presenza di almeno tre componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 5.

La firma di tutti gli atti amministrativi è devoluta al presidente.

In sua assenza o impedimento, la firma per gli atti di ordinaria amministrazione o di urgenza è devoluta ad un consigliere all'uopo delegato da nominarsi con decreto del Ministro per l'aeronautica fra gli altri membri componenti il Consiglio.

Art. 6.

Spetta al Comitato dei sindaci:

a) stabilire d'accordo con il Consiglio, la forma dei bilanci e delle situazioni;

b) esaminare almeno ogni bimestre i libri contabili tenuti dall'ufficio cassa ufficiali per accertare la bontà del metodo di scrittura e la esattezza delle registrazioni;

c) fare frequenti ed improvvise ricognizioni dei titoli e valori;

d) verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nella legge e regolamento della Cassa ufficiali;

e) rivedere il bilancio e farne la relativa relazione;

f) assistere, quando lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio;

g) fare inserire nei verbali del Consiglio le infrazioni sulla gestione amministrativo-contabile da essi eventualmente riscontrate in sede di verifica.

Art. 7.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 8.

Le entrate della Cassa ufficiali sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dalla riscossione dei crediti;

c) dalla riscossione degli interessi sul capitale comunque investito;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altra sopravvenienza attiva.

Art. 9.

Annualmente, entro la prima quindicina del mese di maggio, il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese riferentisi all'esercizio finanziario successivo.

Con la stessa formalità si provvede alle varianti che fosse necessario apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 10.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Il bilancio consuntivo deve contenere:

a) la situazione patrimoniale della Cassa ufficiali;

b) la dimostrazione delle entrate e delle uscite.

Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata, compilata dal Consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata dei movimenti di gestione riferentisi all'esercizio, nonchè i criteri seguiti nella valutazione patrimoniale, ed una relazione del Comitato dei sindaci.

Tanto il bilancio quanto le relazioni dovranno, dopo la approvazione del Ministro per l'aeronautica, essere pubblicati nel *Giornale Ufficiale* del Ministero dell'aeronautica.

Il primo bilancio consuntivo comprenderà l'esercizio finanziario 1937-38 e terrà conto dei fatti amministrativi svoltisi precedentemente.

Art. 11.

Qualora le risultanze dei bilanci annuali o circostanze particolari lo facciano ritenere opportuno, il Consiglio di amministrazione può formulare delle proposte da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'aeronautica concernenti eventuali provvedimenti da adottare per l'avvenire e semprechè sia mantenuta la necessaria armonia tra l'ammontare degli impegni passivi e i cespiti della Cassa.

Art. 12.

Per la trattazione delle pratiche relative alla Cassa ufficiali è istituito, presso la direzione generale del personale militare, un apposito ufficio alla diretta dipendenza del direttore generale.

Spetta a detto ufficio:

a) la predisposizione dei varî elementi occorrenti alla formazione dei bilanci;

b) la compilazione dei ruoli principali e suppletivi da rimettersi al competente ufficio per l'emissione del mandato di pagamento delle ritenute effettuate a favore della Cassa;

c) l'istruzione delle varie pratiche;

d) le liquidazioni delle indennità supplementari;

e) la trattazione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme impartite dal Consiglio di amministrazione;

f) la tenuta della contabilità.

Il predetto ufficio è costituito con personale di ruolo dell'Amministrazione aeronautica ed il capo di esso — ufficiale superiore della Regia aeronautica — assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di segretario senza voto e svolge le attribuzioni inerenti a tale carica.

Art. 13.

Il servizio delle riscossioni e pagamenti della Cassa ufficiali quando non può essere effettuato a mezzo del conto corrente postale intestato alla Cassa ufficiali sarà disimpegnato dalla cassa del Ministero dell'aeronautica.

Art. 14.

Nelle scritture contabili della Cassa ufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale.

La differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore nominale sarà iscritta in apposito conto che costituisce il « fondo oscillazione titoli ».

TITOLO II.

Art. 15.

Sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali in base all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo in posizione di attività o che si trovino in una delle seguenti posizioni e durante tutto il tempo in cui permangono nella posizione stessa:

a) in aspettativa;

b) in disponibilità;

c) sospesi dall'impiego in attesa di giudizio;

d) in aspettativa per riduzione di quadri con diritto a richiamo in servizio permanente effettivo.

Art. 16.

Gli ufficiali iscritti che passano nella posizione di ausiliaria, congedo speciale, congedo provvisorio ed aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio permanente effettivo possono, a domanda, *se iscritti alla Cassa ufficiali da almeno 4 anni,* continuare a rimanere iscritti fino alla data di collocamento a riposo, continuando ad effettuare il versamento di una quota pari all'1 % dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo.

La domanda intesa a rimanere iscritto dovrà pervenire alla Cassa ufficiali entro il novantesimo giorno decorrente dalla data del collocamento in una delle posizioni sopracitate.

Non è ammessa in alcun caso la iscrizione e reiscrizione degli ufficiali di qualunque categoria di congedo cui essi provengano.

TITOLO III.

Art. 17.

Il contributo dell'iscritto alla Cassa ufficiali è costituito da una ritenuta pari all'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto, il quale risulta dallo stipendio lordo al 30 novembre 1930 diminuito della riduzione applicata sullo stipendio di fatto in base al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato per effetto del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio di diritto ridotto in relazione alla posizione in cui si trovano.

Agli ufficiali in disponibilità non è operata ritenuta alcuna.

Art. 18.

I versamenti delle ritenute dovute alla Cassa ufficiali saranno effettuati trimestralmente dal Ministero dell'aeronautica con mandati diretti da emettersi a favore della Cassa ufficiali.

A tale scopo all'inizio di ciascun esercizio la Cassa ufficiali compilerà un ruolo nominativo degli ufficiali iscritti, dal quale risulti: lo stipendio di diritto di ciascun ufficiale e la ritenuta per cassa ufficiali alla quale viene assoggettato. Il ruolo stesso, in triplice esemplare, sarà trasmesso all'ufficio competente del Ministero dell'aeronautica che dovrà provvedere alla emissione dei mandati trimestrali posticipati.

La Cassa ufficiali è tenuta a comunicare trimestralmente, mediante ruoli suppletivi, le variazioni avvenute al ruolo principale.

In allegato al mandato di pagamento, il competente ufficio del Ministero trasmetterà due esemplari dei ruoli principali o di variazione perchè possa essere effettuato il riscontro da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 19.

In relazione al disposto del precedente articolo, la ritenuta a favore della Cassa sarà effettuata, nella misura di cui all'art. 17, sullo stipendio al netto delle ritenute erariali ed in conseguenza l'indennità supplementare sarà calcolata al netto di qualsiasi ritenuta.

Art. 20.

Il pagamento delle quote dovute dagli ufficiali che hanno cessato di appartenere al servizio permanente effettivo e che hanno fatto domanda di rimanere iscritti alla Cassa ufficiali sarà effettuato direttamente dagli interessati mediante versamenti mese per mese nell'apposito conto corrente postale intestato alla Cassa anche se i medesimi venissero richiamati in servizio.

La interruzione dei versamenti per un periodo superiore ai tre mesi determina la cessazione definitiva dalla iscrizione alla Cassa.

Art. 21.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo i cui assegni sono a carico di bilanci di altre Amministrazioni il pagamento alla Cassa ufficiali sarà effettuato dalle Amministrazioni dalle quali gli ufficiali medesimi dipendono.

Sarà cura della Cassa ufficiali di richiedere agli enti che li hanno in amministrazione il versamento delle ritenute dovute da ciascuno di essi.

TITOLO IV.

Art. 22.

L'indennità supplementare è corrisposta agli aventi diritto, all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purchè con diritto a pensione vitalizia.

L'importo delle indennità supplementari è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo di diritto determinato come al precedente art. 17 goduto nel servizio permanente effettivo quanti sono gli anni di servizio trascorsi nelle posizioni per le quali è stabilita l'iscrizione di ufficio, nonchè nelle posizioni in cui l'ufficiale ha ottenuto l'iscrizione facoltativa e purchè l'ufficiale risulti iscritto alla Cassa da almeno sei anni.

La frazione di tempo superiore a sei mesi è calcolata per anno intero. Non è calcolata la frazione di tempo inferiore ai sei mesi.

Gli ufficiali che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa ufficiali, avranno diritto a tanti sesti dell'indennità calcolata come sopra quanti sono gli anni di iscrizione.

Art. 23.

Le domande rivolte alla Cassa ufficiali e la corrispondenza diretta alla medesima devono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare — Ufficio Cassa ufficiali.

Art. 24.

Le domande di riscossione dell'indennità supplementare e quelle intese a conservare l'iscrizione alla Cassa ufficiali secondo le disposizioni dell'art. 9 della legge, nonchè i documenti che si uniscono, sono esenti da tassa di bollo.

La legalizzazione degli atti da esibire alla Cassa ufficiali, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente.

Art. 25.

Nel caso l'iscritto muoia prima del collocamento a riposo con diritto a pensione vitalizia, la vedova, o, in mancanza di essa, gli orfani minorenni, ottengono l'indennità supplementare in misura uguale a quella spettante all'iscritto in base agli articoli precedenti.

Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni.

Ferma la prescrizione di cui al precedente capoverso, le disposizioni limitative previste per la riversibilità delle pen-

sioni alle vedove nell'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1920, e la esclusione stabilita nell'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non si applicano per il pagamento alle vedove dell'indennità supplementare.

Partecipano al diritto dell'indennità insieme agli orfani minorenni, e subentrano nel diritto in mancanza di questi, le orfane nubili maggiorenni, purchè il padre, all'atto della morte, abbia compiuto il periodo minimo del servizio per il diritto alla pensione normale, oppure il Ministero dell'aeronautica abbia riconosciuto che l'ufficiale sia deceduto in condizioni di poter lasciare diritto a pensione privilegiata.

Art. 26.

Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati, di disponibilità o di sospensione totale dallo stipendio.

I periodi in cui lo stipendio è comunque ridotto saranno calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni, salvo quanto è disposto col primo comma del presente articolo.

Art. 27.

In nessun caso è dovuto il rimborso delle quote pagate dagli ufficiali per il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti.

Art. 28.

All'atto del pagamento dell'indennità supplementare la Cassa ufficiali trattiene tutte le somme di cui l'ufficiale è eventualmente debitore per qualunque titolo verso la Cassa medesima.

Nel caso di indennità spettante ai superstiti dell'iscritto che abbia lasciato debiti verso la Cassa, il Ministro per l'aeronautica, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera sul recupero dei debiti o sulla radiazione della partita senza pronunciare alcun addebito, ad eccezione dei debiti per prestiti contratti che dovranno essere recuperati, salvo il caso in cui abbiano a verificarsi le circostanze di cui al successivo art. 52.

Art. 29.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità supplementare, l'ufficiale che trovasi nelle condizioni volute dalla legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, dovrà farne domanda alla Cassa ufficiali.

Nella domanda, oltre alle generalità ed al grado, l'avente diritto deve indicare il provvedimento di collocamento a riposo, il domicilio eletto, ed il luogo ove desidera effettuare la riscossione.

In tutti i casi il pagamento dell'indennità sarà effettuato a mezzo di assegni postali localizzati.

Art. 30.

La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennità supplementare, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di nascita della richiedente;

b) certificato di matrimonio;

c) certificato di morte dell'iscritto;

d) atto notorio rilasciato dal podestà su conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

1° la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della morte;

2° che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per colpa di lei.

Art. 31.

La domanda avanzata dai figli minori ai quali competa, a termine delle vigenti disposizioni, l'indennità supplementare, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di morte di entrambi i genitori;

2° certificato di matrimonio dei genitori;

3° situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;

4° certificato di nascita dei richiedenti;

5° copia del verbale di nomina del tutore;

6° copia della deliberazione del consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del Codice civile, a riscuotere le indennità nell'interesse dei minori. Nel caso poi in cui vi sia sopravvivenza della vedova separata legalmente con sentenza passata in giudicato per colpa della medesima, alla domanda dovrà essere allegata copia autentica della sentenza stessa.

Art. 32.

Qualora l'iscritto alla Cassa ufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità supplementare, alla quale egli abbia acquisito diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido o senza opposizioni, chi di conseguenza sia ritenuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° con attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 33.

Il pagamento dell'indennità supplementare agli aventi diritto residenti all'estero sarà effettuato con le modalità che saranno stabilite di concerto con le autorità preposte agli scambi delle valute.

Art. 34.

La liquidazione dell'indennità supplementare non richiesta entro i cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto è prescritta e l'ammontare di essa si intenderà definitivamente incamerata a favore della Cassa ufficiali.

TITOLO V.

Art. 35.

La Cassa ufficiali può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei prestiti in denaro agli ufficiali iscritti alla Cassa stessa.

La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessità finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. È esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla concessione o meno del prestito.

Art. 36.

La misura massima della somma da concedersi in prestito esposta nel bilancio di previsione ed il limite massimo di ciascun prestito sono determinati con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio di amministrazione, in relazione ai fondi di cassa disponibili.

Art. 37.

Per ottenere il prestito l'iscritto di ufficio deve aver compiuto almeno tre anni in servizio permanente effettivo.

Agli ufficiali che continuano a rimanere iscritti a domanda il prestito da concedere non deve essere superiore ai quattro quinti dell'indennità supplementare che spetterebbe loro in sede di liquidazione, calcolata alla data della concessione, e semprechè i 4/5 della indennità non siano superiori al limite massimo di ciascun prestito stabilito dal decreto Ministeriale emesso in base all'art. 36.

Art. 38.

I prestiti vengono estinti in rate mensili uguali in numero non superiore a 120 mediante ritenute sugli assegni e per un periodo di tempo tale che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile netto effettivamente percepito dal richiedente.

I prestiti concessi agli ufficiali in posizione ausiliaria vengono estinti mediante ritenuta mensile non superiore al quinto degli assegni di posizione ausiliaria. La ritenuta dovrà essere effettuata mediante la emissione di un ruolo di variazione emesso dal competente ufficio sulla Sezione di tesoreria provinciale presso la quale è iscritta la partita, analogamente a quanto si pratica per gli altri debiti verso lo Stato.

Art. 39.

La concessione del prestito a colui il cui stipendio è gravato da preesistenti pignoramenti, sequestri e cessioni, è subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzi tutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami.

Come pure l'autorizzazione a contrarre cessione di stipendio con garanzia del Ministero delle finanze è concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la Cassa ufficiali.

Art. 40.

L'estinzione dei gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, è eseguita di ufficio a cura dell'ente amministrativo presso il quale è in forza il richiedente stesso.

Art. 41.

Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non è estinto il precedente.

Eccezionalmente, e purchè vi concorrano i motivi di gravissime e urgenti necessità, il Consiglio di amministrazione può concedere un nuovo prestito a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla concessione del primo. In tal caso la somma residuale, unificata in un'unica partita con l'importo del nuovo prestito, non dovrà superare il limite massimo di concessione deliberato dal precedente art. 36.

Art. 42.

L'ufficiale che desidera fruire della concessione di un prestito deve redigere motivata domanda in carta libera, indirizzandola al Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali. Tale domanda deve essere dettagliatamente circostanziata e deve contenere la precisa indicazione della somma occorrente e del periodo di tempo in cui il richiedente desidera estinguere il debito.

Art. 43.

Alla domanda di prestito il richiedente dovrà allegare una dichiarazione con la quale consente:

a) che le ritenute mensili ad estinzione del debito siano operate sugli assegni di attività di servizio o eventualmente su quelli di quiescenza qualora si trovi o venga a trovarsi in questa ultima posizione;

b) che l'eventuale residuo del debito gli sia trattenuto in una sola volta all'atto del pagamento dell'indennità supplementare.

Art. 44.

La domanda di prestito dovrà essere trasmessa al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare — Ufficio Cassa ufficiali — in via gerarchica, corredata dei pareri dei comandi di stormo e di corpo e dei comandi di zona aerea territoriale o comandi di aeronautica insulare.

Alla domanda dovrà essere unito il mod. 35 R. A. compilato a cura del capo dell'ufficio amministrativo al quale è in forza l'iscritto.

Le domande di prestito da parte degli ufficiali in ausiliaria, corredate dalle dichiarazioni di cui all'art. 43, saranno trasmesse direttamente dagli interessati al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare — Ufficio Cassa ufficiali.

Art. 45.

Nell'esprimere il parere sull'accoglimento delle domande degli iscritti di ufficio, i comandi, di cui al precedente articolo 44, avranno cura di tenere presente la situazione finanziaria contingente ed avvenire del richiedente accertandosi che il prestito porti un reale vantaggio alla sua situazione economica e non sia richiesto per effettuare spese voluttuarie ed in ogni modo non strettamente necessarie, tenendo conto che la concessione dei prestiti da parte della Cassa ufficiali ha come esclusivo fine quello di venire incontro ad impreviste ed urgenti necessità finanziarie sopravvenute in conseguenza di penose vicende della vita.

Art. 46.

Le domande di prestito sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione, il quale, considerati i motivi addotti dal richiedente e tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità di cui all'art. 44, decide sulla concessione o meno del prestito richiesto.

Il Consiglio di amministrazione può disporre un supplemento di istruttoria e con determinazione motivata ha facoltà di ridurre l'ammontare del prestito anche se la richiesta sia contenuta entro i limiti della misura consentita dal decreto di cui all'art. 36.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono inappellabili.

Art. 47.

L'esito delle domande viene reso noto dall'ufficio Cassa ufficiali per il tramite dell'Ufficio amministrativo presso il quale è in forza l'iscritto e che in caso di concessione deve provvedere al pagamento all'interessato della somma concessa in prestito, sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 40.

A coloro che sono iscritti a domanda, le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla concessione o meno del prestito vengono comunicate direttamente e il pagamento della somma concessa in prestito sarà eseguito a mezzo di assegni postali localizzati.

Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.

Art. 48.

Il residuo debito per prestito contratto verso la Cassa ufficiali può essere estinto mediante unico versamento del saldo. In tal caso il residuo debito sarà ridotto al valore attuale considerato il mese in corso come mese maturato.

È inoltre consentito il versamento di una o più quote, pari almeno a sei mensilità, in conto riduzione del debito. Tali versamenti però non dànno diritto al rimborso degli interessi trattenuti in sede di concessione.

Art. 49.

Gli uffici amministrativi provvedono entro il giorno 5 di ciascun mese ad accreditare il conto corrente postale, intestato alla Cassa ufficiali, dell'importo delle quote mensili ritenute per prestiti concessi agli iscritti che sono in forza presso l'ufficio dandone contemporaneamente avviso alla Cassa ufficiali.

Art. 50.

Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione l'ufficio Cassa ufficiali trasmetterà, al competente ufficio amministrativo, apposito modello nel quale l'ufficio stesso dovrà registrare volta per volta:

a) il numero progressivo della ritenuta;

b) in corrispondenza del mese, l'ammontare della quota ritenuta;

c) gli estremi del versamento in c/c postale delle ritenute a favore della Cassa ufficiali.

In caso di trasferimento dell'iscritto concessionario del prestito il modello stesso, unitamente agli altri documenti amministrativi, dovrà essere trasmesso al nuovo reparto che lo assume in forza, il quale continuerà ad effettuare le ritenute e conseguenti versamenti fino a completa estinzione del debito.

In caso di cessazione dal servizio permanente effettivo detto modello sarà restituito alla Cassa ufficiali.

Analogamente saranno trasmessi alla Cassa ufficiali i modelli relativi a prestiti estinti.

Art. 51.

Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la Cassa ufficiali applica sull'importo lordo del prestito concesso una ritenuta, una volta tanto, da destinarsi al fondo di garanzia nella seguente misura:

1 — % se la durata del prestito non supera i 12 mesi;
1,20 % se la durata del prestito non supera i 24 mesi;
1,40 % se la durata del prestito non supera i 36 mesi;
1,60 % se la durata del prestito non supera i 48 mesi;
1,80 % se la durata del prestito non supera i 60 mesi.

Se la durata è superiore ai 60 mesi, la percentuale aumenta di 30 centesimi per ogni anno o frazione di anno dell'ulteriore durata.

Sui prestiti concessi sarà applicato inoltre l'interesse del 5 % annuo a scalare.

Tanto l'ammontare degli interessi quanto quello della ritenuta fondo garanzia saranno detratti dalla somma concessa in prestito all'atto della concessione.

Art. 52.

In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessità sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme già spese e da spendere per malattie, incidente e per conseguenti dissesti possono essere concessi dei prestiti al tasso di favore del 3 % annuo a scalare. Tale concessione può essere fatta esclusivamente dal Ministro per l'aeronautica su motivata e circostanziata proposta del Consiglio di amministrazione.

Anche in questi casi rimane ferma la ritenuta da applicarsi per il fondo garanzia.

Sempre su proposta del Consiglio di amministrazione è demandata al Ministro per l'aeronautica la facoltà di abbuonare, in sede di liquidazione dell'indennità, agli aventi diritto, in caso di morte dell'iscritto, tutto o parte del residuo debito concesso a norma del presente articolo.

Art. 53.

In tutti i casi non preveduti nel presente regolamento decide il Ministro per l'aeronautica su proposta motivata e circostanziata del Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti può essere deliberata dal presidente in carica al tasso di interesse ordinario del 5 %.

Il Consiglio di amministrazione è chiamato a ratificare l'operato del presidente e, ove vi concorrano le circostanze di cui all'art. 52, può proporre al Ministro per l'aeronautica la riduzione del tasso d'interesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. **2617**.
Concessione di amnistia e indulto nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa nell'Africa Orientale Italiana agli eritrei ed ai somali originari dei territori dell'Eritrea e della Somalia italiana, quali erano anteriormente al 3 ottobre 1935-XIII,

ed a tutti i combattenti dei Regi Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana, comprese le bande armate ed ogni altro reparto e servizio, amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiori, nel massimo, ad anni cinque, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, sono condonate alle persone indicate nell'articolo medesimo, nella misura di cinque anni, tutte le pene detentive inflitte o da infliggere.

Sono anche condonate alle medesime persone totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

1° ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dal libro II, titolo I, del Codice penale;

2° al delitto di infanticidio previsto dall'art. 578 del Codice penale;

3° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del Codice penale e da altre disposizioni.

Art. 4.

Le norme degli articoli 1, 2 e 3 non concernono i reati previsti dalla legge penale militare, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 5.

E' concessa nell'Africa Orientale Italiana alle persone indicate all'art. 1 amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore ai sette anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcune delle pene di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di 7 anni.

E' concessa amnistia per tutti i reati comuni giudicati dai Tribunali di guerra e puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie, non superiore ai cinque anni, oppure puniti con sola pena pecuniaria.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente per le pene inflitte per reati preveduti dalla legge penale militare si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate di cinque anni tutte le pene detentive irrogate.

Art. 7.

I benefici concessi con gli articoli 5 e 6 non si applicano ai reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, mutilazione volontaria, infermità procurata, simulazione di infermità, diserzione, grassazione, rapina, nonchè ai reati di contrabbando e di collusione per frodare la finanza commessi dal personale addetto al servizio di vigilanza doganale finanziaria.

Art. 8.

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 1, 2, 5 e 6 coloro che all'epoca del commesso reato avessero riportato due condanne per delitti non colposi a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne per delitti non colposi a pene detentive qualunque sia la misura di esse.

Agli effetti della esclusione dal beneficio non vanno computate le condanne per reati estinti da precedenti amnistie, nè quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione, nè infine le condanne alle pene stabilite nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 9.

I benefici preveduti dagli articoli 2 e 6 sono revocati di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

I Governatori dell'Eritrea e della Somalia italiana hanno facoltà di condonare, con loro decreto, le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie, inflitte o da infliggere ai dipendenti personali civili e militari che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 1, per fatti commessi dal 1° gennaio 1937-XV al 28 ottobre 1937-XV.

Eguale facoltà è concessa al Governatore generale ed agli altri Governatori dell'Africa Orientale Italiana per i personali da essi dipendenti che rispondano alle condizioni dell'art. 1, ed al Governatore generale della Libia per i cittadini italiani libici di cui al successivo art. 17.

Della predetta facoltà non potrà essere fatto uso per le sanzioni disciplinari e per le pene pecuniarie derivanti da condanna penale o da procedimento penale in corso.

Art. 11.

Le norme degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 12.

E' concessa amnistia per le violazioni delle disposizioni vigenti in Eritrea e nella Somalia italiana che prescrivono dichiarazione di redditi o altre denunzie in materia di imposte dirette. Il beneficio è concesso, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Sono condonate le sopratasse e pene pecuniarie per le infrazioni previste dai seguenti ordinamenti, a condizione che entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessati paghino integralmente le tasse dovute e siano adempiute nello stesso termine le relative formalità stabilite dagli stessi ordinamenti:

a) R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, col quale sono state approvate le norme e la tariffa relativa alla tassa sugli affari in Eritrea, e successive modificazioni;

b) R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1674, col quale sono state approvate le norme e la tariffa relativa alla tassa sugli affari nella Somalia italiana, e successive modificazioni;

c) R. decreto 15 gennaio 1934-XII, n. 192, che ha istituito la tassa di negoziazione in Eritrea e nella Somalia italiana.

Resta però fermo il pagamento della tassa normale eventualmente dovuta per quegli atti e contratti che, originariamente soggetti a tassa fissa o ridotta per legge, decaddero da detto beneficio per non essere stati presentati all'ufficio di esazione entro il termine prescritto per la registrazione.

Art. 14.

Salvo i casi regolati dai precedenti articoli 12 e 13 è concessa amnistìa per ogni altra violazione delle leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti in Eritrea e nella Somalia italiana, in materia finanziaria, quando per tali violazioni siano stabilite le sole pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore nel massimo a lire duemilacinquecento.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte e non pagate o da infliggere per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire duemilacinquecento, sono condonate nella misura di un terzo ed in ogni caso in misura non inferiore a lire duemilacinquecento.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire cento, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Sono condonate per metà le penalità di carattere pecuniario comunque denominate, inflitte e non pagate o da infliggere riflettenti il commercio clandestino di valute estere e di oro, la mancata cessione di valute estere ricavate dalle esportazioni di merci, nonchè la regolare tenuta del registro dei cambi di cui alle disposizioni sulla disciplina dei cambi e divise vigenti nei territori dell'Eritrea e della Somalia italiana.

Le penalità di carattere pecuniario, comunque denominate, per ogni altra infrazione alle predette disposizioni su la disciplina dei cambi e divise, sono condonate per intero.

Art. 16.

L'amnistìa e il condono di cui agli articoli precedenti hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 28 ottobre 1937-XV.

Art. 17.

I benefici del presente decreto si applicano ai cittadini metropolitani, per i reati non previsti dal R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 77, recante amnistia ed indulto, e ai cittadini italiani libici della Divisione libica che abbiano partecipato alle operazioni militari nell'Africa Orientale Italiana, per i reati ivi commessi.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 97.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 98.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 99.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV, supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 721, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Belgrado il 25 marzo 1937-XV supplementare al Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1938-XVI, n. 100.

10ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 18 febbraio 1938-XVI, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA'!

Per accertate maggiori esigenze del servizio d'investigazione politica, si rende necessario aumentare di lire cinque milioni lo stanziamento per esso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario.

Per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38, sono disponibili L. 20.202.550;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni (L. 5.000.000) da assegnare al capitolo n. 81: « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI.
Atti del Governo, registro n. 395, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1938-XVI, n. 101.

Proroga del termine assegnato per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato « Astagno » nella città di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1274, relativa al risanamento della zona « Astagno » in Ancona;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1929-VIII, n. 1939, che approva il progetto di detto piano di risanamento;

Ritenuto che il termine vigente per il piano stesso, già stabilito in anni cinque, giusta il su citato R. decreto 10 ottobre 1929-VIII, n. 1939, in seguito prorogato per effetto del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062, fu infine stabilito fino al 10 ottobre 1937 in forza del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1547;

Vista la domanda tempestivamente presentata dal podestà di Ancona, tendente ad ottenere una proroga di due anni del termine stesso;

Considerato che tale domanda si appalesa giustificata per le sopravvenute difficoltà per l'approvvigionamento del materiale ferroso necessario alle nuove costruzioni in attuazione del piano regolatore in quella zona dichiarata sismica di 1ª categoria;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 681;

Visto l'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di anni due, dal 10 ottobre 1937-XV, il termine assegnato per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato « Astagno » nella città di Ancona, di cui al su citato R. decreto 10 ottobre 1929-XIII, n. 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 102.

Determinazione del numero degli assessori del Circolo della Corte di assise di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto 2 marzo 1936, n. 399, che determina il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte di assise;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1441, col quale viene soppresso il Circolo della Corte di assise di Termini Imerese, e modificata la circoscrizione territoriale di quello di Palermo;

Poichè occorre aumentare il numero degli assessori assegnati al Circolo della Corte di assise di Palermo:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella annessa al R. decreto 2 marzo 1936, n. 399, è modificata, per quanto riguarda il distretto della Corte di appello di Palermo, dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli assessori per il Circolo della Corte di assise di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 25. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli assessori assegnati al Circolo della Corte di assise di Palermo.

Corte di appello	Circolo di Corte di assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Palermo . . .	Palermo	150	Palermo, Termini Imerese

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 103.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Rochemolles del comune di Bardonecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1140, col quale i comuni di Bardonecchia, Melezet, Millaures e Rochemolles sono stati riuniti in unico Comune denominato « Bardonecchia »;

Vista la deliberazione 8 maggio 1937-XV del commissario prefettizio del comune di Bardonecchia, diretta ad ottenere la soppressione dell'Ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rochemolles;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Rochemolles è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 104.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, in Grottarossa di Prima Porta di Roma.

N. 104. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della Diocesi Suburbicaria di Porto e S. Rufina in data 4 giugno 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima in Grottarossa di Prima Porta di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1938-XVI.
Sostituzione del vice presidente e di un membro del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, convertito nella legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3133;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui si è provveduto alla nomina del presidente generale, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Considerato che, in seguito alla morte dell'on. conte dottor Romeo Gallenga Stuart si è reso vacante il posto di vice presidente;
Che, pertanto, occorre provvedere a ricoprire detto posto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il duca Luigi Tosti di Valminuta è nominato vice presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, lasciando la carica di componente del detto Consesso, attualmente ricoperta.
S. E. l'on. prof. Giuseppe De Michelis, senatore del Regno, è nominato componente il Consiglio direttivo dell'Associazione medesima in sostituzione del duca Luigi Tosti di Valminuta.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 2 Interno, foglio n. 396. — PARDO.

(847)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PEL L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Chieri (Torino), della estensione di ettari 3100 circa, la cui linea di delimitazione da Chieri segue la strada di Baldissero e Rivodora, raggiungendo la strada Torino-Casale presso il Km. 9; con questa strada si porta a La Rezza, quindi con la strada che passa per Bardassano ritorna a Chieri;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellaggione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(848)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Cesana Torinese (Torino), delimitata dai seguenti confini:
Colle Bousson - Lago Nero - Rio Serveirettes - Torrente Thures - Colle Thures - Confine italo-francese fino al colle Bousson;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(849)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Cavasso Nuovo (Udine), della estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini;

A nord, il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario;

Visti i decreti Ministeriali 12 agosto 1936 e 31 gennaio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935, 12 agosto 1936 e 31 gennaio 1937, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Rivarolo Canavese (Torino), delimitata dai seguenti confini:

Da Rivarolo Canavese la strada di circonvallazione e quindi la strada provinciale per Ozegna sino ad incontrare, in regione Madonna delle Gave, la linea del confine provinciale fra Torino ed Aosta. Di qui segue il confine fra le provincie di Torino ed Aosta sino ad attraversare in regione San Pietro (quota 315) il torrente Orco, quindi segue la strada della Giustizia per arrivare alla provinciale Cuorgné-Rivarolo che segue poi fino a raggiungere, a Rivarolo Canavese, il punto di partenza;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1936 e 15 marzo 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1935, 1° agosto 1936 e 15 marzo 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ROSSONI.

(851)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 2 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, recante disposizioni integrative delle provvidenze per l'incremento della produzione cerealicola.

(896)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 marzo 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 18, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV, e 24 gennaio 1938-XVI, n. 42, riguardante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il predetto esercizio finanziario 1937-38; e la convalidazione del R. decreto 10 gennaio 1938-XVI, n. 6, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(897)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, numero 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 28 febbraio 1938-XVI alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, concernente modificazioni al regime fiscale del gas impiegato per illuminazione e per riscaldamento.

(908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantatreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 93, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento « Borro », sita in territorio del comune di Rignano sull'Arno, provincia di Firenze, è trasferita e intestata alla Soc. an. Impresa toscana cementi e calce con sede in Rignano sull'Arno.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 21, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale site in località « Monte Ortone » e « Fonte della Vergine » in territorio dei comuni di Abano e Teolo, provincia di Padova è trasferita e intestata alla Società Anonima « Immobiliare Atesina » di Verona.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 40, con il quale all'Opera Nazionale Dopolavoro (O. N. D.) è concessa, per la durata di anni sessanta la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti denominate « Terme di Viterbo », site in territorio del comune di Viterbo.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 83, con il quale al dott. Enrico Roseo, domiciliato in Bagno di Romagna, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Acqua S. Agnese » site in territorio del comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 88, con il quale la Società The Monte Rosa Gold Mining Co. Ltd. con sede a Londra, è dichiarata decaduta dalla concessione delle miniere di oro denominate « Mud » e « Kreas », site in territorio del comune di Alagna, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 87, con il quale la concessione temporanea della facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti denominate « Terme di Porretta », site in territorio dei comuni di Porretta Terme, Granaglione e Castel di Casio, provincia di Bologna, è estesa all'utilizzazione dei gas naturali.

(685)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 59.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 20 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Galli Domenico fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: una cartella 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 8 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: D'Andrea Pietro fu Giulio-Termoli — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento (mista), rendita L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 29 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Pagano Alberto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: tre cartelle redimibile 3,50 per cento, capitale L. 11.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 — Data: 13 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione della ricevuta: Nesi Pietro di Michele — Titoli del Debito pubblico: un titolo ex consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 25 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione della ricevuta: Pennoni Giorgio di Primo — Titoli del Debito pubblico: un titolo 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 settembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione della ricevuta: D'Andrea Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: due titoli ex consolidato 5 per cento, capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ... — Data: 22 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione della ricevuta: Bassetti Rizziero di Ottaviano — Titoli del Debito pubblico: un certificato ex consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(689)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Media dei cambi e dei titoli

del 3 marzo 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,38
Francia (Franco)	61,95
Svizzera (Franco)	441,50
Argentina (Peso carta)	4,99
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,81
Danimarca (Corona)	4,258
Norvegia (Corona)	4,7925
Olanda (Fiorino)	10,635
Polonia (Zloty)	361,25
Portogallo (Scudo)	0,8670
Svezia (Corona)	4,9115
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,6062
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852[illegible]
Rendita 3,50% (1906)	73,85
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,80
Id. Id. 5 % (1936)	94 —
Rendita 5% (1935)	93,75
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	807638 solo per la proprietà	Per la proprietà: Panizzi Giuseppe fu Emilio Giuseppe, dom. a S. Remo (Imperia) . . . . L. Per l'usufrutto: Turri Carolina fu Giuseppe, ved. Panizzi Emilio.	2625 —
»	807637 solo per la proprietà	Per la proprietà: Panizzi Giannina fu Emilio Giuseppe, moglie di Madgo Giovanni, dom. in S. Remo (Imperia) . . . . » Per l'usufrutto: Turri Carolina fu Giuseppe.	2625 —
P. R. 3,50 %	453367 solo per l'usufrutto	Gexio Matilde fu Luigi, vedova Pernigotti Paolo Angelo, dom. in Genova . »	497 —
Cons. 5 %	321230	Ripanti Romualdo fu David, dom. in Fossato di Vico Stazione (Perugia) - Ipotecato per cauzione dovuta dal titolare . . . . »	75 —
Cons. 3,50 %	688096	Giampietro Giuseppina fu Angelantonio, moglie di Curcio Pietro di Donato, dom. a Marsicovetere (Potenza). Vincolato per dote della titolare . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	25211	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	175 —
»	29195	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	94, 50
»	283144	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	1400 —
»	380204	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
»	380205	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
»	380206	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
Cons. 3,50 %	660043	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	105 —
Prest. Nazion. 4.50 %	11832	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	45 —
Prest. Nazion. 5 %	30352	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	50 —
Cons. 3,50 %	787503	Del Deo Lucia fu Giuseppe, moglie di Calise Gaetano, dom. in Forio d'Ischia (Napoli). Vincolata come dote della titolare . . . . . . »	350 —
»	480311 solo per la proprietà	Per la proprietà: De Pasquale Santa, Caterina, Cosimo, Ernesto ed Antonino fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Panebianco Anna di Cosimo, dom. in Messina . . . . » Usufrutto a favore di Panebianco Anna di Cosimo.	14 —
Redimibile 3,50 %	395498 416017	Volonteri Massimo di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vimercate (Milano) . . . . »	175 — 693 —
» Rendita 5 %	494291 108984	Volonteri Massimo fu Antonio, minore sotto la tutela di Gilardi Mario fu Massimo, dom. a Lecco (Como) . . . . »	129, 50 2670 —
Redimibile 3,50 %	192984	Apuzzo Giuseppina fu Gaetano, minore sotto la p. p., della madre Lauritano Carmela ved. di Apuzzo Gaetano, dom. a Conca Marini Salerno. »	17, 5

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI.

(3894) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di crediti agrario di Apricena (Foggia) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Apricena, in provincia di Foggia, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(831)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Cataldo (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Vassallo geom. Rosario, di Gaetano, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(832)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante provvedimenti per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Sini Giov. Maria, di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo, in provincia di Sassari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(833)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monfalcone (Trieste), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 24 febbraio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monfalcone (Trieste), in liquidazione, il sig. cav. rag. Agesilao Arlotta è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(898)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per quattro posti di procuratore di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;
Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale di ruolo di procura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico per il conferimento di quattro posti di procuratore di seconda classe (gruppo A, grado 8º) dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono domandare di essere ammessi i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, escluso, agli effetti di cui trattasi, tanto il servizio eventualmente prestato in magistratura o presso altre amministrazioni, quanto la pratica forense e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire per tramite d'ufficio all'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6, corredata del certificato attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista. L'appartenenza al P. N. F. se da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Art. 3.

La Commissione permanente del personale dell'Avvocatura dello Stato giudica se gli aspiranti abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 4.

Con provvedimento definitivo l'avvocato generale dello Stato ammette al concorso gli aspiranti che possiedano le condizioni di cui all'art. 1, abbiano presentato la domanda nel termine di cui all'art. 2 ed abbiano conseguito il giudizio favorevole della Commissione permanente del personale ai sensi dell'art. 3; esclude gli altri.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda per l'ammissione al concorso prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;

2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;

3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, procedura civile e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato. Le date degli esami saranno fissate per le prove scritte dall'avvocato generale dello Stato, per la prova orale dal presidente della Commissione giudicatrice e ne sarà data comunicazione a ciascuno degli interessati.

Per quanto riguarda lo svolgimento e la procedura dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con altro decreto su designazione dell'avvocato generale dello Stato, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, che la presiede, e da due vice avvocati dello Stato.

Funzione da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione giudicatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono promossi nell'ordine, procuratori di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 8°).

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Per il Capo del Governo:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(884)

Concorso per quattro posti di procuratore di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale di ruolo di procura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico per il conferimento di quattro posti di procuratore di seconda classe (gruppo A, grado 8°) dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono domandare di essere ammessi i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, escluso, agli effetti di cui trattasi, tanto il servizio eventualmente prestato in magistratura o presso altre amministrazioni, quanto la pratica forense e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163 per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire per tramite d'ufficio all'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relativa domanda in carta da bollo da L. 6, corredata del certificato attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista. L'appartenenza al P. N. F. se da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Art. 3.

La Commissione permanente del personale dell'Avvocatura dello Stato giudica se gli aspiranti abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 4.

Con provvedimento definitivo l'avvocato generale dello Stato ammette al concorso gli aspiranti che possiedano le condizioni di cui all'art. 1, abbiano presentato la domanda nel termine di cui all'art. 2 ed abbiano conseguito il giudizio favorevole della Commissione permanente del personale ai sensi dell'art. 3; esclude gli altri.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda per l'ammissione al concorso prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;

2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;
3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale amministrativo e finanziario, procedura civile e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato. Le date degli esami saranno fissate per le prove scritte dall'avvocato generale dello Stato, per la prova orale dal presidente della Commissione giudicatrice e ne sarà data comunicazione a ciascuno degli interessati.

Per quanto riguarda lo svolgimento e la procedura dell'esame sono osservate le disposizioni di cui agli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, numero 1612.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con altro decreto su designazione dell'avvocato generale dello Stato, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, che la presiede, e da due vice avvocati dello Stato.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

A parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione giudicatrice, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono promossi nell'ordine, procuratori di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 8°).

Art 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(886)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorsi a posti di ingegnere nel Corpo del genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374 sull'Ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto la nota n. 940/1.3-1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a otto posti di ingegnere capo di 1ª classe (grado 6°); a quindici posti di ingegnere capo di 2ª classe (grado 7°) e a trenta posti di ingegnere di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (gruppo A);

a) per otto posti di ingegnere capo di 1ª classe (grado 6°);
b) per quindici posti di ingegnere capo di 2ª classe (grado 7°);
c) per trenta posti di ingegnere di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) ingegneri delle Amministrazioni dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ingegneri dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità; domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 263;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati

per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti, ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

d) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 5° da designarsi dal Ministro per i lavori pubblici;

e) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA.

(889)

Varianti ai concorsi a posti di ingegnere architetto nel Corpo del Genio civile coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, che apporta modificazioni al predetto Regio decreto;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1937 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno al registro 19 Africa Italiana, foglio 396;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del decreto interminesteriale citato nelle premesse sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri architetti del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo A);

a) per otto posti di ingegnere architetto capo di 1ª classe (grado 6°);

b) per quindici posti di ingegnere architetto capo di 2ª classe (grado 7°);

c) per trenta posti di ingegnere architetto di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2. — Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sottoindicati:

a) ingegneri e architetti delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso della laurea di ingegnere o di quella di architetto, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ingegneri e architetti dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'Africa Italiana*: TERUZZI.

(890)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 6 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 11 del 15 detto gennaio, con il quale fu indetto il concorso per esami a 6 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Ritenuta la necessità di rinviare ad altri giorni le prove scritte relative al detto concorso fissate per i giorni 18 e 19 aprile 1938-XVI, giusta l'art. 8 del citato decreto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 6 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, anzichè per i giorni 18 e 19 aprile 1938-XVI, sono stabilite per i giorni 13 e 14 detto mese.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(901)

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI

Concorso a 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 febbraio 1938, per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1. — In base al decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2. — Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Art. 4. — I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5. — La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6. — Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e la eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale:

c) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale:

d) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

n) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal Segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vicesegretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga su limite massimo di età.

Nella domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *g*) ed *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 8. — Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9. — L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10. — Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11. — I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12. — I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca. Dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 13. — Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

(*approvati con decreti Ministeriali* 12 *settembre* e 21 *ottobre* 1934).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1. — L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2. — Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3. — Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4. — Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo, avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto sostenere l'esame.

Art. 5. — Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6. — Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7. — Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8. — Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9. — Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10. — Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11. — Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12. — Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13. — La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14. — Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15. — Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguìto speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16. — Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17. — La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito:

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito

riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18. — Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19. — Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) Esami scritti *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20. — L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

2) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 21. — Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria.

Art. 22. — Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alla tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche.

Art. 23. — Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° Regione carotidea e sternocleidomastoidea;
3° Regione sopraclavicolare o succlavia;
4° Regione ascellare;
5° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
6° Regione addominale antero-laterale;
7° Regione ingino-crurale;
8° Regione crurale e femorale anteriore;
9° Regione glutea;
10° Regione poplitea;
11° Regione antero-esterna della gamba;
12° Regione posteriore della gamba e plantare.

* * *

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli qui sopra elencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24. — Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(902)

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI

Concorso a due posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 febbraio 1938, per la nomina di due tenenti chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per la nomina di due tenenti chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1. — In base al decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 2 tenenti chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2. — Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni, allegato, in estratto, alla presente notificazione.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia forniti di laurea in chimica pura; gli uni e gli altri debbono possedere l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e non aver superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Art. 4. — I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5. — La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6. — Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) titoli di studio di cui all'art. 3, in originale, oppure in copia autenticata, rogata da Regio notaio;

b) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

d) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

n) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *g*) ed *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 8. — Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9. — L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10. — Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11. — I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12. — I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca. Dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 13. — Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Estratto del regolamento per gli ufficiali chimici-farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

(*Omissis*).

Art. 4. — Gli esami di concorso per l'ammissione a Tenente chimico-farmacista consisteranno di 4 prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimico farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea Ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, od attender anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai competenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta, nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(*Omissis*).

Art. 6. — La Commissione completati i suoi lavori, letto, approvato e firmato il processo verbale dell'ultima seduta, con l'annesso stato generale delle votazioni, s'intende sciolta. Quindi il presidente rimetterà al Ministero, in plichi sugellati, da lui controfirmati, i seguenti documenti:

a) i processi verbali delle sedute, coi relativi stati delle singole votazioni, nonchè uno stato nominativo dei candidati in ordine di merito, accanto a ciascuno, l'esito delle votazioni parziali e quello complessivo;

b) gli scritti degli esaminati.

(*Omissis*).

(903)

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI

Concorso a 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, che approva le norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 febbraio 1938, per la nomina di 25 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto 7 ottobre 1937-XV, di S. E. il Capo del Governo, è aperto un concorso per esami a 25 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 lugiio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratica e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = $\frac{1}{2}$ a 5 metri di distanza;
visus monoculare = $\frac{1}{4}$ a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 e con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuri-

dico) non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogato da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

h) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certficato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *d*), *f*), e *g*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° comma e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto negli ultimi due commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di Commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei Servizi e degli Opifici di Commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di Commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 20 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

Numero d'ordine delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esame scritto			
1	Compimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie del programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato)	—	ore 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica .	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo . . .	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato.	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	1 1	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale.	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi nella lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati, oltre il componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione della materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica: Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stradere - I principi della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni - Lavoro ed energia - Potenza del Motore.

Chimica: Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio di Archimede per i liquidi - Peso specifico - Areometri - Principio di Pascal per i gas - Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo - Acido solforico - Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Caloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gas tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propagazione della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagine nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica - Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalino-terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica: Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule grezze e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività - Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi - Sostanze proteiche - Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

TESI 2ª:

Materia amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.
b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.
b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.
b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.
b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.
b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.
b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.
b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.
b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7ª:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:

Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:

Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

TESI 1ª:

La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:

Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:

Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale - I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:

Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:

L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:

Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

TESI 7ª:

Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetto del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

TESI 8ª:

La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:

I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

TESI 10ª:

L'ordinamento corporativo - Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale - Leggi complementari.

TESI 2ª:

Del reato - Delitti e contravvenzione - Elementi del reato - Concorso di reati.

TESI 3ª:

Imputabilità e principi che la regolano - Recidiva - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:

Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misure amministrative di sicurezza.

TESI 5ª:

Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:

Il possesso penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(904)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.